



COMUNE DI TREVIOLO

(Provincia di Bergamo)

Ordinanza N. 107 del 16/10/2023

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 90 del 21/10/2022 avente per oggetto "Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento e misure volte al contenimento dei consumi energetici degli edifici con accesso pubblico – anno termico 2022-2023" che posticipa l'accensione degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento al 29/10/2022 per via delle temperature particolarmente miti considerato il periodo.

VISTI:

- l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 che definisce i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- l'art.5 comma 1 del DPR n.74/2013 che dispone che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili";

VISTI:

- la Delibera Giunta Regionale (DGR) 5 agosto 2020 - n. XI/3502 "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili – aggiornamento 2020" ed in particolare l'art. 7:
 - comma 13 secondo il quale i Sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili;
 - commi 1 e 2 secondo cui, nell'ambito della climatizzazione estiva e invernale, il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 319 Reg. G.C. del 04.09.2008 che si applica alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali vigenti che non prevedono specifiche sanzioni o rinviano a quelle previste dall'art. 7 bis del TUEL;

TENUTO CONTO che la riduzione del periodo di esercizio e la diminuzione delle temperature di esercizio per tutti gli impianti termici contribuiscono al contenimento delle emissioni inquinanti, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini;

CONSIDERATO che le temperature del periodo in corso sono particolarmente miti, al di sopra della media stagionale,

RITENUTO che quanto sopra integri le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e al par. 7 punto 13 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020;

ORDINA

1. La riduzione delle temperature massime di esercizio a
 - 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
2. la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento posticipando l'accensione al 25/10/2023 e fino al 15/04/2024.
3. I limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale sopraccitati NON si applicano:
 - agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
 - agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
4. Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita (7 ore)

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla residenza municipale, 16/10/2023

IL SINDACO

Pasquale Giovanni Gandolfi / InfoCert S.p.A.

() Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Treviolo ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).*